



PROROGA DEI TERMINI PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI GESTORI DEL CONTANTE ISCRITTI
NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 8 DEL DL N. 350/2001

In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, la Banca d'Italia ha ritenuto di adottare le misure temporanee di seguito indicate miranti ad agevolare lo svolgimento delle attività degli operatori non finanziari gestori del contante vigilati a fini antiriciclaggio.

Viene concessa una dilazione fino al 30 settembre per l'invio della prima segnalazione rilevante per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 23 del Provvedimento del 23 aprile 2019) relativa al secondo trimestre 2020.

Viene altresì prorogato alla medesima data del 30 settembre il termine per gli adempimenti in materia di Relazione della funzione antiriciclaggio (che include l'esercizio di autovalutazione dei rischi relativa al 2019) (art. 19 del Provvedimento del 23 aprile 2019).

La Banca d'Italia continuerà a monitorare l'evolvere della situazione e assumerà ulteriori iniziative, se necessario.